



Bruxelles, 20 dicembre 2018
(OR. en)

15810/18

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0394(NLE)**

**SCH-EVAL 265
FRONT 470
COMIX 739**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	20 dicembre 2018
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	14857/18; 14930/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte della Svezia , dell' <i>acquis</i> di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne, adottata dal Consiglio nella sessione del 20 dicembre 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2017 dell'applicazione, da parte della Svezia, dell'*acquis* di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen¹, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Svezia provvedimenti correttivi per colmare le gravi carenze riscontrate durante la valutazione Schengen del 2017 nel settore della gestione delle frontiere esterne. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 2220 è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

¹ GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) La Svezia mantiene una buona cooperazione con gli altri paesi nordici. Nell'ambito della cooperazione per il controllo delle frontiere della regione del Mar Baltico, compresa la Russia, la guardia costiera svedese condivide informazioni e svolge attività congiunte con i paesi della regione sulle questioni ambientali e transfrontaliere. Inoltre, la guardia costiera svedese effettua pattuglie aeree sincronizzate con la Finlandia, la Danimarca e la Germania. La stretta collaborazione delle autorità svedesi con le loro controparti regionali è considerata un aspetto di particolare interesse. Nel quadro della rete di polizia e doganale la Svezia si avvale, insieme ai paesi nordici, di funzionari di collegamento della polizia e delle dogane al fine di cooperare con i paesi terzi nel settore della grande criminalità organizzata, ma con un'attenzione limitata al controllo delle frontiere e alle questioni connesse alla migrazione. L'Agenzia svedese per la migrazione ha distaccato 12 funzionari di collegamento per la migrazione, con il compito principale di raccogliere informazioni e analizzare la situazione nei paesi terzi nel settore della migrazione. La polizia svedese trae enormi vantaggi dall'invio di funzionari di collegamento specializzati nei paesi terzi per lottare efficacemente contro la criminalità transfrontaliera (ad esempio il falso documentale) e la migrazione irregolare verso la Svezia.
- (3) La banca dati anagrafica nazionale è a disposizione delle guardie di frontiera sia in prima che in seconda linea. L'équipe in loco ha osservato ed è stata informata che attraverso il sistema le guardie di frontiera sono in grado di consultare molto rapidamente l'indirizzo e i dati sul reddito di tutte le persone in Svezia, nonché altre informazioni pertinenti. Pertanto, le guardie di frontiera di prima linea consultano il sistema per verificare le informazioni fornite dal passeggero sulle persone presso le quali si reca in Svezia, ma sono anche in grado di verificare la capacità finanziaria di queste ultime di coprire i costi di soggiorno del cittadino di paese terzo. Questa procedura, che permette in alcuni casi di evitare controlli più approfonditi di seconda linea, rende la procedura complessiva di verifica di frontiera facile ed efficiente.

- (4) Nonostante questi punti di particolare interesse, la visita in loco ha rivelato gravi carenze nello svolgimento del controllo delle frontiere esterne da parte della Svezia, in particolare a causa della mancanza di un approccio strategico alla gestione delle frontiere, di un livello di formazione insufficiente, della mancanza di un modello nazionale di analisi dei rischi basato sul modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM 2.0), della mancanza di funzioni di comando e controllo presso il centro di coordinamento nazionale e del modo in cui sono condotte le verifiche di frontiera presso alcuni valichi di frontiera. Nelle attuali circostanze, in cui la Svezia deve far fronte a un netto aumento del numero di passeggeri e dei rischi connessi alla migrazione irregolare, il paese sta gravemente trascurando i suoi obblighi nello svolgimento dei controlli alle frontiere esterne e nel garantire un livello efficace, elevato e uniforme di verifiche di frontiera.
- (5) È quindi importante correggere quanto prima ciascuna delle carenze individuate. In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle seguenti raccomandazioni: da 1 a 8 per quanto riguarda la gestione integrata delle frontiere; da 9 a 13 e 41, 46, 48, 50, 51, 52, 61 e 62 per quanto riguarda le risorse umane e la professionalità; da 14 a 20 per quanto riguarda l'analisi dei rischi; 21 per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime.
- (6) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro un mese dalla sua adozione, la Svezia dovrebbe elaborare, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione che riporti l'elenco di tutte le raccomandazioni volte correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e dovrebbe presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA che:

la Svezia provveda a

A) Gestione integrata delle frontiere

1. stabilire una strategia nazionale di gestione integrata delle frontiere come previsto all'articolo 3, paragrafo 3, e in linea con l'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016 (regolamento relativo alla guardia di frontiera e costiera europea);
2. fare pieno ricorso alla formazione specifica sulla gestione integrata delle frontiere offerta da Frontex durante l'elaborazione della strategia nazionale di gestione integrata delle frontiere e del relativo piano d'azione;
3. istituire un meccanismo di coordinamento nazionale permanente per la gestione integrata delle frontiere in modo da garantire un'attuazione efficace e unificata della strategia nazionale di gestione integrata delle frontiere;
4. designare un'autorità principale responsabile della gestione delle frontiere in Svezia a livello strategico, regionale e locale;
5. definire e concordare una ripartizione funzionale dei compiti e delle responsabilità tra i servizi di frontiera coinvolti nelle verifiche di frontiera presso la frontiera marittima nei documenti ufficiali che traducono in disposizioni più operative gli atti giuridici applicabili;
6. rafforzare il sistema di pianificazione e gestione dei controlli di frontiera e la rispettiva linea di comando all'interno della polizia dal livello nazionale a quello regionale al fine di garantire un approccio efficace e unificato alla gestione delle frontiere;
7. sviluppare ulteriormente l'attuale rete di gestione e di sviluppo dei processi di controllo alle frontiere da parte del dipartimento operativo della polizia nazionale, invitando altre competenti autorità di frontiera a partecipare alla rete;

8. rafforzare la cooperazione interagenzie creando strutture permanenti di cooperazione che coprano tutte le autorità coinvolte nella gestione delle frontiere; formalizzare tale cooperazione con accordi di cooperazione che disciplinino i settori principali dell'assistenza; chiarire la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra le diverse autorità coinvolte nelle verifiche di frontiera;

B) Risorse umane e formazione

9. garantire un numero sufficiente di personale qualificato per migliorare le verifiche di frontiera in tutte le aree costiere e migliorare le capacità di identificazione delle imbarcazioni che potrebbero presentare un rischio effettuando un'analisi dei rischi;
10. sviluppare un sistema di formazione nazionale certificato che coinvolga tutte le autorità nazionali che partecipano alla gestione delle frontiere; creare la capacità nazionale di aggiornare il contenuto del sistema nazionale di formazione e i programmi per la formazione di base e i corsi di aggiornamento sulla base di analisi sistematiche delle esigenze di formazione, conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) 2016/399; elaborare una formazione adeguata a livello dirigenziale e strategico e utilizzare il programma di valutazione dell'interoperabilità preparato da Frontex per verificare che i programmi di formazione nazionali siano in linea con i programmi comuni europei di formazione di base; utilizzare attivamente i prodotti di formazione forniti da Frontex;

C) Sistema nazionale di controllo della qualità

11. istituire un sistema nazionale di controllo della qualità per valutare sistematicamente e regolarmente tutte le componenti e gli elementi del sistema nazionale di gestione delle frontiere. Tale sistema dovrebbe coinvolgere tutte le organizzazioni e funzioni pertinenti a intervalli regolari e dovrebbe essere condotto da esperti adeguatamente formati che abbiano familiarità con i requisiti Schengen;
12. fare buon uso del programma esistente di formazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera per mantenere le competenze di tali esperti;

13. istituire la capacità necessaria per condurre la valutazione delle vulnerabilità conformemente al regolamento (UE) 2016/1624 e la valutazione della vulnerabilità istituita dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; utilizzare appieno tale valutazione al momento di sviluppare il sistema nazionale di controllo della qualità;

D) Analisi dei rischi

14. elaborare un sistema nazionale di analisi dei rischi che disciplini tutti gli aspetti della gestione integrata delle frontiere in piena conformità con l'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/1624 e con il modello comune di analisi integrata dei rischi (CIRAM) 2.0, al fine di collegare l'analisi del rischio e la gestione delle frontiere a livello tattico, operativo e strategico con la partecipazione di tutte le autorità competenti per il controllo delle frontiere;
15. elaborare prodotti di analisi dei rischi in conformità con il CIRAM 2.0, descrivendo le minacce, le vulnerabilità e l'impatto a livello strategico, operativo e tattico; ricorrere all'analisi dei rischi per funzioni di comando e controllo, pianificazione e assegnazione delle risorse;
16. istituire un organismo unico responsabile a livello strategico per condurre analisi dei rischi sulla migrazione illegale e questioni relative alle frontiere, nonché una banca dati centrale sugli indicatori di rischio che contenga dati provenienti da tutti i distretti di polizia; stabilire concreti indicatori di rischio e profili di rischio per sostenere le attività di controllo di frontiera e un sistema di rendiconto coerente a livello locale, regionale e strategico;
17. elaborare un piano di divulgazione e una piattaforma elettronica sull'intranet, aggiornata periodicamente, su questioni relative alle frontiere, per una distribuzione strutturata delle relazioni sull'analisi dei rischi alle controparti nell'ambito della polizia e altre autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere;

18. attuare un sistema di analisi dei rischi per la gestione delle frontiere conformemente al modello comune di analisi integrata dei rischi 2.0 per la guardia costiera, in linea con il considerando 8 del regolamento (UE) 2016/399 e con l'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/1624; elaborare prodotti di analisi dei rischi strategici, operativi e tattici per sostenere le attività di sorveglianza di frontiera e di verifica di frontiera della guardia costiera;
19. assicurare una formazione specializzata in materia di analisi dei rischi per gli operatori del centro di sdoganamento marittimo svedese al fine di migliorare l'esercizio delle loro funzioni;
20. stabilire un sistema nazionale di cooperazione interagenzie per lo scambio di informazioni sull'analisi dei rischi nel settore del controllo di frontiera, che coinvolga in particolare la polizia, le dogane e la guardia costiera nazionali così come l'agenzia per la migrazione ove necessario;

E) Sorveglianza della frontiera marittima

21. migliorare la cooperazione interagenzie e lo scambio di informazioni con le autorità marittime nazionali al fine di ricevere informazioni tempestive sui movimenti delle imbarcazioni di piccole dimensioni e da diporto; aumentare il numero delle attività di controllo di frontiera (pattugliamento per l'identificazione e l'aumento del numero delle verifiche di frontiera) nei confronti delle imbarcazioni piccole e da diporto; effettuare un'analisi operativa e tattica dei rischi per questi tipi di imbarcazioni;

F) Centro nazionale di coordinamento /Eurosur

22. sviluppare ulteriormente il centro di coordinamento nazionale in linea con le disposizioni dell'articolo 5 del regolamento Eurosur; prendere in considerazione l'integrazione del quadro situazionale marittimo elaborato dalla guardia costiera presso il centro di coordinamento nazionale al fine di garantire un quadro situazionale nazionale integrato per la gestione delle frontiere;

23. rafforzare, tra le istituzioni nazionali, la cooperazione interagenzie per attuare in modo efficace gli obblighi di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1051/2013;
24. assicurare la capacità del Centro nazionale di coordinamento di funzionare 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, dotandolo di un numero sufficiente di personale addestrato;
25. assicurare l'attuazione del progetto di sviluppo delle capacità finanziato dal Fondo sicurezza interna-Frontiere per sostenere l'entrata in funzione di Eurosur in Svezia;

G) Raccomandazioni sui singoli siti visitati

Questioni di ordine generale

26. stabilire una chiara funzione di seconda linea e la cooperazione con la prima linea e porre la seconda linea in prossimità della prima linea a sostegno delle verifiche di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen, ai valichi di frontiera marittima e presso l'aeroporto di Arlanda;
27. aumentare il numero delle verifiche di frontiera ai valichi di frontiera marittima sulla base di un'analisi dei rischi, nonché il rafforzamento della formazione e delle capacità professionali del personale di prima linea e garantire che il personale conosca l'*acquis* dell'UE in materia di procedure di verifiche di frontiera;
28. migliorare il quadro situazionale nazionale relativo alle verifiche di frontiera aumentando la qualità delle statistiche sulla base della registrazione sistematica della seconda linea di controllo e dell'istituzione di un sistema coerente di analisi dei rischi;
29. fornire supporto elettronico per l'interrogazione automatica degli elenchi di passeggeri nelle banche dati e includere i relativi risultati nell'elaborazione dei prodotti di analisi dei rischi;

30. attuare il sistema esteso di informazioni anticipate sui passeggeri con interrogazioni automatiche delle banche dati pertinenti;
31. assicurare un numero sufficiente di personale qualificato per analizzare le informazioni sui passeggeri e diffondere i risultati;
32. assicurare che i visti rilasciati alla frontiera e i motivi del rifiuto di ingresso nonché i motivi del rifiuto e la cittadinanza delle persone respinte siano sempre registrati conformemente all'allegato II, lettera e), del regolamento (UE) 2016/399;
33. assicurare che i visti alle frontiere siano rilasciati conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009;
34. sviluppare la capacità nazionale di mantenere e sostituire l'attrezzatura tecnica utilizzata per le verifiche di frontiera; elaborare un piano nazionale per gli investimenti al fine di coprire i costi di funzionamento e la manutenzione delle attrezzature utilizzate per i controlli di frontiera;
35. provvedere a che l'ingresso sia rifiutato anche ai cittadini di paesi terzi che utilizzano documenti falsi/contraffatti/falsificati, come previsto dall'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, del codice frontiere Schengen, fatti salvi l'eventuale fermo o arresto necessari ai fini del procedimento giudiziario;
36. provvedere a che in tutti i casi in cui è stato rifiutato l'ingresso, il cittadino di paese terzo non entri nel territorio svedese come previsto dall'articolo 14, paragrafo 4, del codice frontiere Schengen;
37. assicurare la corretta applicazione della direttiva 2001/51/CE imponendo ammende a tutti i vettori inadempienti;

H) Valichi di frontiera marittima

Porto di Stoccolma

38. assicurare connettività e precisione affidabili dei lettori utilizzati per la ricerca di informazioni nel sistema d'informazione Schengen e nel sistema d'informazione visti, nonché nelle banche dati nazionali, anche per quanto riguarda la ricerca dei dati biometrici;
39. provvedere a un'adeguata copertura dei vetri delle cabine per impedire la visione non autorizzata degli schermi dei computer;
40. sostituire la cabina di controllo nel terminal passeggeri per consentire una profilazione accurata dei passeggeri;
41. svolgere le procedure relative alle verifiche di frontiera conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2016/399; prevedere una maggiore formazione per il personale incaricato delle verifiche di frontiera, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/399, in particolare per quanto riguarda l'individuazione di documenti falsi, l'uso delle attrezzature, la profilazione e i colloqui approfonditi sulle finalità del soggiorno;

Porto di Göteborg

42. includere la questione del tentativo di attraversamento clandestino in ingresso/uscita presso i valichi delle frontiere marittime nella funzione di analisi dei rischi regionali/locali al fine di arricchire il quadro situazionale a tutti i livelli con informazioni dettagliate su questo fenomeno e sostenere l'assegnazione di risorse al fine di evitare in futuro questo tipo di migrazione irregolare;
43. migliorare la funzionalità del bus mobile con capacità di prima e seconda linea; fornire l'equipaggiamento necessario per effettuare verifiche di frontiera in linea con l'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399, compresi i lettori dei visti;

44. assicurare una connettività stabile alle banche dati pertinenti durante l'utilizzo del bus mobile;
45. fornire una formazione specifica in materia di analisi del rischio, in linea con il modello comune di analisi integrata dei rischi 2.0, al funzionario responsabile della regione occidentale;

Porto di Malmö

46. fornire alle guardie costiere che effettuano le verifiche di frontiera di prima linea apparecchiature mobili, come previsto dall'articolo 15, per conformarsi a tutti i requisiti previsti dall'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 per le verifiche di frontiera sulle navi di piccole dimensioni, se necessario;

I) Valichi di frontiera aerea

Aeroporto di Stoccolma Arlanda

47. aumentare il numero di effettivi sia per le verifiche di prima e seconda linea che per il numero di esperti qualificati in materia di documenti;
48. provvedere a che tutti gli uffici di seconda linea siano completamente equipaggiati e utilizzati, in particolare, durante le verifiche degli aerei in arrivo da paesi non Schengen;
49. istituire con urgenza un programma di formazione di follow-up per le guardie di frontiera. Il programma dovrebbe vertere almeno sui seguenti aspetti: profilazione, combattenti terroristi stranieri, modus operandi e tendenze e minacce, formazione in materia di documenti;
50. assicurare che tutti i funzionari e gli esperti in documenti di seconda linea siano periodicamente formati, compreso sulle procedure e le verifiche di prima linea;
51. assicurare che tutti i funzionari responsabili delle analisi dei rischi siano adeguatamente formati;
52. assicurare la presenza continuativa di un responsabile con potere decisionale per le decisioni di rifiuto di ingresso;

53. semplificare la procedura di rifiuto di ingresso, per esempio conferendo poteri decisionali al responsabile dei turni, e garantire che ciascuna persona a cui è stato rifiutato l'ingresso riceva la decisione in forma scritta prima di lasciare la Svezia;
54. fare in modo che i cittadini di paesi terzi siano sempre reindirizzati verso la fila dei controlli di "tutti i passaporti" in modo da evitare tempi di attesa troppo lunghi per i cittadini UE/SEE/CH;
55. provvedere a che sessioni informative siano organizzate con maggiore frequenza e che le guardie di frontiera siano tenute ad assistere alle sessioni informative e a leggere le relazioni giornaliere prima di iniziare i loro compiti giornalieri;
56. provvedere a che i visti adesivi siano conservati in modo sicuro e che i visti siano registrati elettronicamente;
57. installare lettori di impronte digitali per le verifiche VIS in tutte le cabine di controllo (agli arrivi e alle partenze);
58. provvedere a che i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano timbrati in conformità delle norme Schengen, come specificato al punto 4.6. del manuale Schengen per le guardie di frontiera;
59. garantire il corretto funzionamento delle porte scorrevoli tra le cabine;
60. creare luoghi idonei per le persone respinte e anche per le persone arrestate;
61. migliorare la qualità delle verifiche di frontiera e renderle conformi all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/399; fornire una formazione supplementare a tutto il personale incaricato delle verifiche di frontiera, in particolare per quanto riguarda la profilazione, l'individuazione di documenti falsi e i colloqui/la valutazione di tutte le condizioni d'ingresso;
62. migliorare la cooperazione complessiva e il coordinamento tra la prima e la seconda linea e garantire che le guardie di frontiera ricevano feedback dalla verifica di seconda linea quando individuano un caso e vengano informati in merito agli ulteriori procedimenti;

63. allineare pienamente la segnaletica al di sopra delle cabine di controllo all'articolo 10 e all'allegato III del regolamento (UE) 2016/399, compreso il colore blu della bandiera dell'Unione europea, e garantire una migliore visibilità delle cabine di controllo;
64. attuare gli elementi mancanti del modello comune di analisi integrata dei rischi 2.0, assicurare un numero sufficiente di funzionari formati dedicati alla funzione di analisi dei rischi e formalizzare i processi e le strutture in materia di flusso di informazioni;
65. fornire i necessari sistemi sicuri di tecnologie dell'informazione per l'analisi dei rischi e la distribuzione delle informazioni all'interno della struttura organizzativa;

Aeroporto di Skavsta

66. provvedere a che tutte le guardie di frontiera ricevano un'ulteriore formazione di aggiornamento;
67. assicurare il corretto funzionamento della postazione di lavoro Eurodac;
68. fare in modo che, in tutti i casi in cui i passeggeri sono sottoposti a un controllo approfondito in seconda linea, vengano loro fornite informazioni scritte sulla finalità e sulla procedura di tale controllo;
69. provvedere a che, per i voli privati in arrivo all'aeroporto di Skavsta da paesi terzi, la polizia di frontiera riceva anticipatamente la dichiarazione generale, compreso l'elenco dei passeggeri, conformemente all'allegato VI, punto 2.3.1, del regolamento (UE) 2016/399;
70. garantire una migliore visibilità delle cabine di controllo;
71. attuare gli elementi mancanti del modello comune di analisi integrata dei rischi 2.0 assicurando un numero sufficiente di funzionari formati dedicati alle funzioni di analisi dei rischi, formalizzando i processi e le strutture in materia di flusso di informazioni e fornendo i necessari sistemi informatici per l'analisi e la distribuzione delle informazioni raccolte all'interno della struttura organizzativa;

Aeroporto di Göteborg

72. fare in modo che tutte le guardie di frontiera abbiano dimestichezza con tutte le condizioni d'ingresso, tra cui l'importo relativo alle risorse finanziarie necessarie, i diritti dei familiari di cittadini UE/SEE/CH e l'apposizione di timbri;
73. adattare le cabine al Terminal 2 per consentire una migliore comunicazione durante le verifiche di prima linea e installare specchi per consentire una vista completa del passeggero sottoposto alla verifica;
74. adattare le cabine al Terminal 1 per impedire alle persone non autorizzate di vedere gli schermi dei computer e le apparecchiature all'interno delle cabine;
75. assicurare il monitoraggio del flusso di passeggeri nell'aeroporto, ad esempio fornendo all'autorità di polizia l'accesso all'impianto televisivo a circuito chiuso conformemente ai requisiti Schengen;
76. utilizzare la seconda linea per un'indagine approfondita sulla finalità del soggiorno e altre condizioni di ingresso in modo da ridurre l'attuale durata della procedura di prima linea nei casi in cui sia necessaria un'ulteriore verifica;
77. fare in modo che il microscopio USB, se disponibile, sia operativo e utilizzato dalle guardie di frontiera incaricate di effettuare le verifiche di frontiera;
78. provvedere a che i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi siano timbrati in conformità delle norme Schengen, come specificato al punto 4.6. del manuale Schengen per le guardie di frontiera;
79. assicurare il corretto funzionamento della postazione di lavoro Eurodac;
80. organizzare un briefing per ciascun turno di lavoro;

81. assicurare che le informazioni relative alla finalità della verifica di seconda linea siano sempre fornite per iscritto;
82. assicurare che tutti i passeggeri, inclusi quelli in arrivo con voli privati, siano controllati conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 e che i voli privati siano controllati conformemente all'allegato VI, punto 2.3.1, del regolamento (UE) 2016/399;
83. assicurare che i passeggeri in arrivo da paesi di provenienza non Schengen al gate n. 19 non possano lasciare l'aeroporto prima di passare le verifiche di frontiera conformemente all'articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399 e garantire un'adeguata separazione tra la zona Schengen e quella non Schengen dell'aeroporto, come richiesto nell'allegato VI, punto 2.1.1, del regolamento (UE) 2016/399;
84. allineare pienamente la segnaletica al di sopra delle cabine di controllo all'articolo 10 e all'allegato III del regolamento (UE) 2016/399, compreso il colore blu della bandiera dell'Unione europea, e garantire una migliore visibilità delle cabine di controllo;
85. attuare gli elementi mancanti del modello comune di analisi integrata dei rischi 2.0 assicurando un numero sufficiente di funzionari formati dedicati alle funzioni di analisi dei rischi, formalizzando i processi e le strutture in materia di flusso di informazioni e fornendo i necessari sistemi informatici per l'analisi e la distribuzione delle informazioni raccolte all'interno della struttura organizzativa;

Aeroporto di Malmö

86. aumentare il numero del personale e garantire la presenza continua di un numero sufficiente di guardie di frontiera nell'aeroporto in futuro;
87. assicurare che per ciascun turno siano organizzate sessioni informative più frequenti;
88. istituire un programma di formazione di follow-up per le guardie di frontiera. Il programma dovrebbe vertere almeno sui seguenti aspetti: profilazione, combattenti terroristi stranieri, modus operandi e tendenze e minacce, formazione in materia di documenti;

89. assicurare che le conoscenze e l'efficacia delle verifiche di frontiera del personale aggiuntivo che lavora presso l'aeroporto siano dello stesso livello di quelle delle guardie di frontiera che lavorano su base permanente;
90. conformare l'apposizione dei timbri alle norme Schengen;
91. assicurare che, agli arrivi e alle partenze, vi sia un ufficio di seconda linea pienamente attrezzato per condurre i colloqui;
92. posizionare le cabine di controllo alle partenze e agli arrivi in modo che le guardie di frontiera si trovino di fronte ai passeggeri e abbiano una visione chiara dei passeggeri davanti alle cabine, in modo da tracciare un adeguato profilo dei passeggeri in attesa conformemente ai requisiti Schengen;
93. assicurare il funzionamento dei telefoni nelle cabine di controllo;
94. provvedere a che, per i voli privati in arrivo da paesi terzi, la polizia di frontiera riceva anticipatamente la dichiarazione generale, compreso l'elenco dei passeggeri, conformemente all'allegato VI, punto 2.3.1, del regolamento (UE) 2016/399;
95. attuare gli elementi mancanti del modello comune di analisi integrata dei rischi 2.0 assicurando un numero sufficiente di funzionari formati dedicati alle funzioni di analisi dei rischi, formalizzando i processi e le strutture in materia di flusso di informazioni e fornendo i necessari sistemi informatici per l'analisi e la distribuzione delle informazioni raccolte all'interno della struttura organizzativa.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente
